

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo

Approvato dal Consiglio di Istituto il 2 settembre 2019 con delibera n.8

PREMESSA

CHE COS'È IL BULLISMO?

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la "vittima".

Non è scherzo, non è gioco, non è litigio, non è una bravata.

Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, (singolarmente o all'interno di un gruppo), da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un'altra persona. Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del bullo, quelli della vittima e anche di chi assiste, gli osservatori.

Il bullo è, in genere, più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione, ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispettare le regole; è spesso aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi ed acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa. Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei bulli gregari (o bulli passivi), che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente. La vittima passiva subisce prepotenze spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento sessuale, la provenienza sociale...); è più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansiosa ed insicura, ha una bassa autostima. A scuola è spesso sola, isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici. Spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade. Esiste anche la vittima provocatrice che si riconosce perché richiede l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso viene trattata negativamente dall'intero gruppo.

Frequentemente gli episodi di bullismo avvengono in presenza del gruppo di coetanei (gli osservatori), i quali nella maggior parte dei casi non intervengono, per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza.


Affinché si possa parlare di bullismo, dobbiamo rilevare i seguenti requisiti:

- i protagonisti sono bambini o ragazzi che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola;
- l'intenzionalità: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono intenzionali al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione);
- la pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- la persistenza nel tempo: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;

- l'asimmetria nella relazione, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
- l'incapacità della vittima di difendersi: è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni;
- la rigidità, i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- la paura, sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l'adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni. Si preferisce pertanto subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il fenomeno può assumere forme differenti:

- **bullismo diretto**: comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale (calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc. con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti (bullismo psicologico); danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (bullismo strumentale);
- **bullismo indiretto**: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto (bullismo sociale), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (bullismo manipolativo).



CHE COS'È IL CYBERBULLISMO?

La preadolescenza (10-14 anni) è di sicuro il momento in cui si manifesta in modo più intenso l'attrazione dei ragazzi verso le nuove tecnologie; il passaggio alla scuola secondaria di I grado, l'aumento dell'autonomia negli spostamenti, la forte pressione sociale esercitata dal gruppo di coetanei, l'avvio della pubertà, che comporta importanti cambiamenti fisici, sono tutti elementi che spingono i ragazzi a diventare fruitori quotidiani di tecnologia, soprattutto attraverso social network e smartphone.


Negli ultimi anni sembra sempre più anticipato l'approccio dei bambini con le nuove tecnologie. Diverse ricerche scientifiche hanno dimostrato che gli alunni di oggi hanno ottime abilità digitali, ma, allo stesso tempo, mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie e della consapevolezza dei rischi del mondo digitale. I genitori e le scuole possono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa significhi il cybermobbing per le vittime. Va, inoltre, segnalato loro che i bulli sono perseguibili penalmente. Il fenomeno del cyberbullismo viene così definito dalla **Legge 29 maggio 2017, n.71**: *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo”(art.1).* Questa forma di bullismo (bullismo elettronico), esercitata a distanza attraverso strumenti informatici (e-mail, sms, whatsapp, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi in rete...), si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyberbullismo dal bullismo tradizionale:

- l'anonimato: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- assenza di relazione tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- mancanza di feedback emotivo: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- spettatori infiniti: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Rientrano nel cyber bullismo le seguenti situazioni:

- **Flaming:** litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori
- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico
- **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on line
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

In sintesi: Rispetto ai normali conflitti fra coetanei (anche di età molto giovane), il bullismo si distingue per la presenza di questi fattori essenziali



RIFERIMENTI NORMATIVI

Stante il dilagare di tali incalzanti forme di devianza da parte degli alunni, la Scuola si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in ogni forma e manifestazione, mirando ad attivare azioni sinergiche con le famiglie e le preposte Istituzioni territoriali, nell'intento di accrescere il senso di legalità, di pro-socialità, di costruire un benessere personale e sociale e di educare gli studenti ad un uso consapevole delle nuove tecnologie e della rete, così come previsto dalle seguenti norme:

- artt.33-33-34 Costituzione italiana;
- Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- Direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- Direttiva MIUR n. 1455/06;

- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”, MIUR aprile 2015;
- Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;
- Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, MIUR 2016/2017
- L. 71/2017. Si fa presente che gli atti di bullismo e cyberbullismo vengono contemplati anche dalla corrente giurisprudenza e, in particolare, nei seguenti articoli: artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale; artt.2043-2047-2048 Codice civile.

FIGURE, AREE E MODALITÀ DI INTERVENTO

Azioni di prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo

Allo scopo di prevenire i comportamenti citati nella premessa, coerentemente con la normativa vigente, tutte le componenti della Scuola agiscono e interagiscono.

1 - IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- **individua** attraverso il Collegio dei Docenti il Referente per il bullismo e cyberbullismo;
- **coinvolge**, nella prevenzione e contrasto del fenomeno, tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle che operano nell'area informatica, mirando all'uso sicuro di Internet a scuola;
- **favorisce** la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- **promuove** azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

2 - IL DOCENTE REFERENTE PER IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO:

- **cura** la propria formazione e l'aggiornamento costante, partecipando a corsi e iniziative promosse a livello locale, provinciale o regionale dallo Sportello Bullismo dell'U.S.R.;
- **promuove** la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- **coordina** le attività di prevenzione e di informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- **cura** i contatti con partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di Polizia, ecc., al fine di realizzare progetti di prevenzione, anche interagendo con le con le Funzioni Strumentali preposte ad aree connesse a quelle della “Salute”.

3 - IL COLLEGIO DOCENTI:

- **promuove** scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- **accoglie** all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- **promuove** sistematicamente azioni di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nel territorio, in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed, eventualmente, altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- **prevede** azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

4 - IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- **pianifica** attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- **favorisce** un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- **propone** progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5 - IL DOCENTE DI CLASSE:

- **intraprende azioni** congruenti con l'utenza della propria Scuola e con i bisogni formativi dei propri studenti, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale nell'acquisire il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e nella trasmissione dei valori;
- **valorizza**, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni;
- **osserva** regolarmente i comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime;
- **condanna** fermamente ogni atto di sopraffazione e intolleranza;
- **interagisce** con il Consiglio di Classe, con il Referente del Bullismo e Cyberbullismo dell'Istituto, con la Dirigenza per la riflessione e la discussione di casi potenzialmente riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, dei quali informa tempestivamente le figure preposte;
- qualora si renda necessario, esclusivamente nell'ambito delle attività formative, **diffonde l'informativa e acquisisce** il consenso per riprese audio-video e fotografiche, necessario al trattamento del materiale con alunni minorenni e/o si accerta che lo stesso sia agli atti dell'Istituto (D.Lgs. 196/2013, art. 13).

6 - GLI ALUNNI

- **partecipano** a iniziative scolastiche volte a favorire un miglioramento del clima relazionale;
- **imparano** le regole basilari, per rispettare gli altri, anche quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano, nelle loro diverse foggie;
- durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, **non acquisiscono** – mediante cellulari o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità esclusivamente didattiche, previo consenso del Docente, il quale fornirà le apparecchiature eventualmente necessarie. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile dal Docente esclusivamente per fini di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere **non usano** giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo specifico consenso del Docente.

7 - I GENITORI

- **partecipano** attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla Scuola e/o da competenti organi territoriali (e pubblicizzate dalla Scuola), sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- **vigilano** sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostrasse stati depressivi, ansiosi o paura);
- **conoscono** le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- **conoscono** il codice di comportamento dello studente;
- **conoscono** le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo.

L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. Ai sensi della formulazione della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti che costituiscono reato in danno o ad opera di minori. La scuola considera come infrazioni gravi i comportamenti elencati nel paragrafo "Infrazioni disciplinari" – opportunamente accertati – che si configurano come atti di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto dal *Regolamento d'Istituto*. Si precisa che gli autori di comportamenti inquadabili come atti di bullismo e/o di cyberbullismo sono puniti con sanzioni particolarmente incisive, tenendo conto che, in relazione ai singoli casi, vengono attivati percorsi educativi di recupero mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica, così come previsto dal DPR 249/98, "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", modificato ed integrato dal DPR235/2007. Il provvedimento disciplinare dovrà tendere, alla rieducazione ed al recupero dell'alunno. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori. Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata" (spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché "se l'è andata a cercare"). L'Istituto considera deplorable anche le condotte dei compagni sostenitori del bullo in quanto, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo. Si chiarisce, inoltre, che le sanzioni disciplinari irrogate dalla scuola non sostituiscono le sanzioni penali, qualora il fatto costituisca reato, né quelle civili, per eventuali danni causati ingiustamente a cose o a persone. Va sottolineato che esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password: è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su una compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi: è diffusione di materiale pedopornografico). **L'alleanza fra adulti è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.**

Figure e intervento della Scuola per gli atti di bullismo e cyberbullismo

Il Dirigente Scolastico, avuta conoscenza del caso di bullismo e/o cyberbullismo dal **Docente Referente** o da altra fonte, **informa tempestivamente i genitori**, ovvero i tutori, degli alunni coinvolti. A seconda della tipologia e gravità del caso, e al fine di gestire al meglio la questione, il Dirigente Scolastico **coinvolge**, in via esclusiva o cumulativa:

- gli studenti della classe e/o delle classi coinvolte;
- il Consiglio di Classe;
- i Servizi del territorio.

Registro dei casi

I casi segnalati e le conseguenti azioni educative di pertinenza della Scuola vengono annotati su un apposito Registro/Archivio a cura del docente Referente per il bullismo e il cyberbullismo

Denuncia all'Autorità o alle FF.OO.

Qualora il fatto segnalato configuri un'ipotesi di reato perseguibile d'ufficio, il Dirigente Scolastico sporge denuncia all'Autorità Giudiziaria o alle Forze dell'Ordine competenti, tra cui la Polizia Postale, nel caso di reato compiuto attraverso internet.

Segnalazione al Questore

Al di fuori dai casi di reato perseguibili d'ufficio, nei casi di reato menzionati nella L. 71/2017, art. 7, fino a quando la querela non è proposta, la Scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, informa i genitori o il tutore della vittima minorenni (dai 14 anni), che è possibile segnalare il caso al Questore ai fini dell'avvio della procedura di ammonimento.

Patto di Corresponsabilità

Il Patto di corresponsabilità è integrato al presente Regolamento; l'integrazione, nota e accettata, tramite la firma, dai Genitori, ovvero dai Tutori, degli Studenti iscritti, e rientra a tutti gli effetti nella relazione tra Scuola e Famiglia.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Novelli